

N. 00768/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02512/1995 REG.RIC.
N. 03593/1996 REG.RIC.
N. 03829/1996 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2512 del 1995, proposto da:
Ciriotto Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mantovan, con
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
Soprintendenza Per i Beni Culturali Provincia Venezia in persona del
Soprintendente pro tempore;

sul ricorso numero di registro generale 3593 del 1996, proposto da:
Ciriotto Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mantovan, con
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Giulio Gidoni, con domicilio eletto presso
l'Avvocatura civica nella sede municipale;
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in persona del Ministro pro
tempore;

sul ricorso numero di registro generale 3829 del 1996, proposto da:
Ciriotto Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mantovan, con
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio
eletto presso l'Avvocatura civica nella sede municipale;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2512 del 1995:

- a) del decreto 29 marzo 1995, del direttore generale dell'ufficio centrale
beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- b) delle note 31 febbraio 1992, n. 4709, e 8 maggio 1995, n. 7415, del
Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia;
- c) del parere del comitato di settore per i beni ambientali, citato nella
nota soprintendentizia 4709/92;

quanto al ricorso 3593/96:

d) in parte qua, del provvedimento 30 luglio 1996, n. 40352/98/01, dell'assessore all'edilizia privata del Comune di Venezia;

e) della nota 12 luglio 1991, n. 9486, del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia;

f) in parte qua, della concessione edilizia 11 novembre 1996, n. 40352/98/00;

quanto al ricorso n. 3829 del 1996:

g) dell'ordinanza 10 ottobre 1996, n. 96/10806/471 del sindaco di Venezia;

h) del relativo parere 3 ottobre 1996 della commissione edilizia.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. Giorgio Ciriotto è proprietario dell'appartamento nel sottotetto di palazzo Belloni Battaglia, edificio soggetto a vincolo storico-artistico nel centro storico di Venezia, per il quale presentò nel 1985 domanda di condono ex art. 31 segg. l. 47/85, in riferimento agli interventi abusivi ivi eseguiti.

1.2. La competente Soprintendenza espresse al Comune parere negativo, giusta art. 32 l. cit., quanto “ai lavori di unificazione dei tre

abbaini preesistenti e di realizzazione della terrazza”, con atto 12 luglio 1991, n. 9486, e trasmise altresì al Ministero, con atto 31 marzo 1992, n. 4709, la relativa segnalazione.

Ne seguì il decreto 29 marzo 1995, del direttore generale dell’ufficio centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, il quale dispose la rimessione in pristino rispetto a tali interventi, e che costituisce oggetto del ricorso 2512/95.

1.3. Successivamente, a causa del parere sfavorevole della Soprintendenza, con provvedimento 30 luglio 1996, n. 40352/98/01, il Comune di Venezia respinse la domanda di condono per la terrazza e l’abbaino.

1.4. Tale provvedimento è stato gravato con il ricorso 3593/96; è seguita l’ordinanza sindacale 10 ottobre 1996, n. 96/10806/471, di demolizione delle stesse opere, a sua volta impugnata con il ricorso 3829/96.

2.1. Nonostante i provvedimenti gravati non fossero stati sospesi, negli anni seguenti nulla tuttavia accadde, fino al 25 luglio 2007, quando il Ciriotto presentò alla Soprintendenza un’istanza, affinché l’Amministrazione considerasse la possibilità di ritirare l’ordine di rimessione in pristino, di cui al decreto 29 marzo 1995, poiché la rimozione dell’abuso avrebbe danneggiato la statica dell’edificio, secondo la relazione tecnica di parte, successivamente depositata.

2.2. La Soprintendenza, nella successiva nota 24 novembre 2010, indirizzata al Ciriotto, segnalò di aver effettivamente chiesto alla competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, con nota 29 luglio 2010, “di

pronunciarsi, alla luce della Relazione inoltrata ... su quanto richiesto” dal Ciriotto ed “eventualmente, di voler rivedere il provvedimento emesso nel 1995, peraltro mai attuato”.

3.1. In seguito alla sollecitazione di questo Tribunale, avvenuta con ordinanza istruttoria del 14 dicembre 2011 (con la quale sono stati riuniti i tre ricorsi in esame), rivolta alla Direzione generale per il paesaggio e le belle arti del Ministero per i beni culturali e ambientali affinché si pronunciasse sulla richiesta della Soprintendenza, la prima - osservando che la messa in pristino della copertura lignea in sostituzione della attuale terrazza sarebbe stata peggiorativa per la protezione sismica dell'edificio - ha da ultimo revocato, con D.M. 14 marzo 2012, il D.M. del 29 marzo 1995.

Conseguentemente, anche il Comune di Venezia, con provvedimento dirigenziale del 31 ottobre 2012, ha revocato il proprio ordine di demolizione del 10 ottobre 1996 emesso sulla base del D.M. del 29 marzo 1995.

4. Ne deriva che risulta cessata la materia del contendere nei ricorsi n. 2512/95 e n. 3829/96.

5. Permane invece l'interesse alla decisione del ricorso n. 3593/96 con il quale si è chiesto l'annullamento del parere del Soprintendente n. 9486 del 12 luglio 1991 e del diniego di condono opposto dal Sindaco il 30 luglio 1996 che tale parere recepisce.

5.1. A fondamento di tale ricorso Giorgio Ciriotto ha dedotto la violazione di legge (art. 33 L. 47/1985) ed il difetto di motivazione degli atti impugnati, vizi che dall'esame degli atti risultano di palese evidenza.

5.2. Ed infatti, il parere del Soprintendente del 12 luglio 1991 è così motivato: *“esaminato il progetto questa Soprintendenza ritiene inammissibile la trasformazione del tetto unificando gli abbaini e creando una terrazza. Per tali lavori non si può rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 33 legge 47/85 necessaria per il condono edilizio”*.

Analogamente il Comune di Venezia, con il provvedimento del 30 luglio 1996, ha negato la sanatoria richiesta poiché: *“la trasformazione del coperto è da ritenersi inammissibile”*.

5.3. E' evidente che tali atti sono viziati per difetto assoluto della motivazione, contenendo una motivazione solo apparente. L'intervenuta trasformazione del tetto dell'edificio viene infatti dichiarata “inammissibile” senza che vengano esplicitate le ragioni di fatto e di diritto di tale decisione e senza qualsiasi riferimento puntuale e concreto alle opere oggetto della richiesta di sanatoria.

5.4. Peraltro, l'art. 33 della L. 47/1985 non esclude in termini assoluti dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, ma la subordina ad una valutazione di compatibilità del singolo intervento con la tutela medesima; valutazione che nel caso di specie è stata totalmente omessa.

5.5. In conclusione, il ricorso n. 3593/96 deve essere accolto con l'annullamento degli atti impugnati.

6. Considerata la particolare evoluzione delle vicende sostanziali e processuali dei presenti ricorsi, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti e riuniti con ordinanza collegiale n. 8/12;

dichiara cessata la materia del contendere dei ricorsi n. 2512/95 e n. 3829/96;

accoglie il ricorso n. 3593/1996 e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)